



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670  
E-Mail : [posta@ordinefarmacistibelluno.it](mailto:posta@ordinefarmacistibelluno.it) – Pec: [ordinefarmacistibl@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistibl@pec.fofi.it)

Prot. n. 202000386/of - Circ. n. 237  
Belluno, 18/08/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO  
*Loro Indirizzi Mail*

**OGGETTO: Proroga misure contenimento COVID-19: DPCM 07 Agosto 2020**

Cari colleghe e colleghi,

si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 il DPCM 7 Agosto 2020 consultabile al seguente collegamento ipertestuale <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/08/20A04399/sg>

Con il DPCM in oggetto, **in vigore dal 9 agosto 2020**, è stata disposta la proroga, fino al 7 settembre 2020, delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Le disposizioni del provvedimento si applicano in sostituzione di quelle del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020 e **sono efficaci fino al 7 settembre 2020**.

Tra le misure di prevenzione prorogate fino al 7 settembre si evidenzia **l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.**

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Inoltre, **resta obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Prorogata anche la misura in base alla quale i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Si evidenzia, inoltre, che il decreto prevede **la ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi**, consentiti dal 1° settembre, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

**La ripresa dei congressi riguarda anche quelli in cui è coinvolto personale sanitario, considerato che il decreto non prevede alcuna distinzione o specifica preclusione per tali eventi.**

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Somacal

